

Repubblica Italiana



**COMUNE DI CASTELPIZZUTO**

Provincia di Isernia

---

# **SERVIZIO VIGILANZA**

## **DETERMINAZIONE COPIA**

**n. 7 del 11-08-2021**

**OGGETTO:** CONSIP S.P.A. ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" RELATIVO ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - PROLUNGAMENTO DELL'APPALTO SPECIFICO AFFIDATO A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FINO ALLA SCADENZA NATURALE PREVISTA PER IL 24/01/2022

## AREA III - SERVIZIO VIGILANZA

CIG: Z4B31E44C4

CODICE UNIVOCO: UF37Z8

- VISTO il nuovo Codice degli appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- PRESO ATTO che il Nuovo Codice degli Appalti, all'art. 217, comma 1, lett. u), ha abrogato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che " I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
- RILEVATO:
  - Che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: " Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo- qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili, oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi";
  - Che l'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 26, della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che: " Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1000 abitanti ad ai comuni montani con popolazione fino a 5000 abitanti";
  - VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria, sono tenute a far ricorso al mercato della pubblica amministrazione di cui all'art. 11, comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4/4/2002, n. 101;
  - VISTO il comma 502 dell'art. 1, della legge 28/12/2015, n. 208, che, modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, prevede la soglia minima di € 1000,00 per l'obbligo di acquisto di beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico;
  - VISTO l'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  - VISTO il comma 501 dell'art. 1, della legge 28/12/2015, n. 208, che, modificando l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 114, stabilisce che anche i Comuni con popolazione fino a 10000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40000,00 euro;
  - VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del Nuovo Codice degli appalti, che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture, in caso di importi inferiori a 40.000,00 € o per i lavori in amministrazione diretta, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;
  - VISTO l'art. 40 del Nuovo Codice degli Appalti che stabilisce l'obbligo, a partire dal 18 ottobre 2018, delle procedure elettroniche nelle gare di appalto per le amministrazioni aggiudicatrici;
  - VISTO l'art. 52 del Nuovo Codice degli Appalti che stabilisce le ipotesi derogatorie per ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle gare di appalto;
  - VISTO l'art. 37 del Nuovo Codice degli appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di

ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie;

- VISTO l'art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2019, che modificando ulteriormente l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5000,00 € ed al di sotto della soglia comunitaria, le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

- VISTO il comunicato del Presidente dell'ANAC del 30/10/2018, con il quale è stato chiarito che per gli acquisti infra 1000,00 €, permane la possibilità di procedere senza acquisizione di comunicazioni telematiche;

- PRESO ATTO che, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 130, della legge di bilancio 2019, l'obbligo di utilizzare le comunicazioni elettroniche di cui all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, può non applicarsi negli affidamenti sotto i 5000,00 €;

- DATO ATTO che l'Ente non si è dotato di una piattaforma di e-procurement ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione delle gare;

- CONSIDERATO:

- Che con determinazione del Responsabile dell'Area III – Servizio Vigilanza n. 2 del 6/11/2021, l'Ente ha aderito all'accordo quadro Consip S.p.A. denominato "Fuel Card 1" per l'acquisto di carburanti per autotrazione rete mediante fuel card presso il fornitore Kuwait Petroleum Italia S.p.A.;

- Che il suddetto accordo quadro è scaduto il 24/07/2021, ma che ad oggi non sono state ancora concluse, da parte di Consip S.p.A., le procedure per il nuovo accordo quadro per la fornitura dei carburanti ;

- Che con nota prot. n. 1905/2021 del 4/8/2021, è stata chiesta al fornitore Kuwait petroleum Italia S.p.A.

, la presenza di un'eventuale proroga dell'accordo quadro "Fuel Card 1";

- Che il fornitore Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con nota dell'4/8/2021, ha comunicato che la durata dell'accordo quadro Fuel card 1 è di 30 mesi decorrenti dalla data di attivazione, intendendo il periodo entro il quale le Amministrazioni possono affidare appalti specifici agli operatori economici parti dello stesso accordo quadro. Con riferimento a ciascun appalto specifico, il relativo contratto di fornitura ha durata dalla data di emissione dell'ordine di fornitura fino al 36° mese calcolato dalla data di attivazione dell'accordo quadro. Poiché la data di attivazione dell'Accordo quadro Fuel Card 1 è il 24 gennaio 2019, la scadenza è prevista per gennaio 2022;

- CONTROLLATO il disciplinare dell'accordo quadro Fuel Card 1, sottoscritto da Consip S.p.A. e dal fornitore Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e rilevato che, all'art. 4) – Durata dell'accordo quadro e dei contratti derivanti da appalti specifici – è effettivamente riportato quanto comunicato dal fornitore nella citata nota del 4/8/2021;

- RITENUTO, al fine dell'approvvigionamento di carburante per gli automezzi comunali, continuare a rifornirsi presso la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. fino al 24/01/2020, data di scadenza dell'appalto;

- ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore;

- ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell'Area-Unità Organizzativa III, n. 4 del 24/09/2019, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

- DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;

- DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all'incarico;

-- ATTESTATA l'insussistenza di motivi di conflitto d'interesse in relazione alle disposizioni degli

artt. 6, 7, 13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42,

comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016;

- VISTA la legge n. 241/90;
- VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972
- VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- VISTA la legge n. 190/2012
- VISTO il Vigente Statuto Comunale;
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

#### DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa,
- di continuare a ad acquistare i carburanti per autotrazione necessari per uil funzionamento degli automezzi comunali presso il fornitore Kuwait Petroleum Italia S.p.A., fino alla scadenza prevista nell'Accordo quadro Fuel Card 1, e quindi fino al 24/01/2022;
- di provvedere, in caso di necessità, a incrementare il quantitativo della fornitura, essendo lo stesso indicato a titolo presunto, nell'affidamento specifico dell'appalto, come stabilito dall'art. 6, art. 1 del disciplinare dell'Accordo quadro;
- di provvedere, altresì, in caso di incremento del quantitativo di carburante richiesto, ad integrare il relativo impegno di spesa gravante sul Bilancio Comunale e ad aggiornare il valore riportato nel CIG relativo;
- di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- di dare atto, altresì, che il responsabile del presente procedimento è Bernardo Cetrone Responsabile dell'Area – Posizione Organizzativa III – e-mail [castelpizzuto.it](mailto:castelpizzuto.it) P.E.C. comune.castelpizzuto.it , tel. 0865-576003 – fax 0865-576965;
- di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;
- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO CETRONE BERNARDO

#### **SERVIZI FINANZIARI:**

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Castelpizzuto, 11-08-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 11-08-2021 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 11-08-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO CETRONE BERNARDO

## **COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Castelpizzuto,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
CETRONE BERNARDO